



## Condizioni di registrazione e continuazione dell'attestazione di bandiera

### 1. Note generali

Le imbarcazioni con un' idoneità alla navigazione limitata secondo il loro progetto non possono essere iscritte nel registro svizzero degli yacht come yacht naviganti in mare. Sono considerate tali le imbarcazioni che, per la loro costruzione e attrezzatura, devono essere designate come «piccole imbarcazioni» (in particolare le navi costiere secondo la categoria di progettazione C della CE). Su richiesta, tali imbarcazioni possono essere iscritte nel registro svizzero degli yacht come piccole imbarcazioni o imbarcazioni costiere e, invece di un certificato di bandiera, viene rilasciata un'attestazione di bandiera che le autorizza e le obbliga a battere bandiera svizzera nelle acque costiere e nelle acque interne straniere. I regolamenti e i moduli pertinenti sono disponibili sul sito web dell'USNM.

Il trasporto professionale di persone o merci su una piccola imbarcazione o un'imbarcazione costiera svizzera è vietato. Nel campo di applicazione dell'ordinanza sugli yacht, è considerato trasporto professionale di persone o merci un trasporto remunerato mediante un qualsiasi tipo di compenso di importo superiore ai normali costi di gestione proporzionali sostenuti durante il trasporto. Qualsiasi tipo di corrispettivo, in particolare un pagamento in denaro o in natura, è considerato un compenso.

Una piccola imbarcazione o un'imbarcazione costiera svizzera può eccezionalmente essere affidato a terzi stranieri, a condizione che ciò non equivalga a un'elusione delle prescrizioni concernenti la cittadinanza del proprietario. È vietata la cessione a titolo professionale. È considerata cessione a titolo professionale la cessione remunerata mediante un qualsiasi tipo di compenso (pigione) di importo superiore ai normali costi di gestione sostenuti durante il periodo di cessione. Il proprietario rimane responsabile dell'esercizio dello yacht e, secondo la legge sulla navigazione marittima e dell'ordinanza sugli yacht, risponde dei danni causati in tale esercizio.

### 2. Prova dell'assicurazione

Il proprietario di una piccola imbarcazione o di un'imbarcazione costiera svizzera deve fornire la prova di un'adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile. I regolamenti e le istruzioni pertinenti sono disponibili sul sito web dell'USNM.

### 3. Prova di proprietà e finanziamento

La proprietà dell'imbarcazione deve essere provata all'USNM in modo adeguato per mezzo di documenti appropriati, come un contratto di acquisto, un contratto di donazione o un certificato di eredità. Nel caso di una costruzione in proprio, si devono osservare le istruzioni pertinenti, disponibili sul sito web dell'USNM.

In caso di comproprietà, le quote corrispondenti devono essere provate all'USNM in modo appropriato e devono essere presentati il relativo contratto e il modulo per il potere di rappresentanza. Quest'ultimo è disponibile sul sito web dell'USNM.

### 4. Cittadinanza

I proprietari dell'imbarcazione devono essere cittadini svizzeri o un'associazione svizzera il cui scopo è promuovere la navigazione sportiva e da diporto. Una persona con la doppia cittadinanza non può ottenere un'attestazione di bandiera se risiede nel Paese dell'altra sua nazionalità. I cittadini dell'UE o

dell'AELS possono richiedere un'attestazione svizzera di bandiera se dispongono di un permesso di dimora svizzero valido (e quindi di un domicilio svizzero) basato sull'ALC o sulla Convenzione AELS (permesso UE/AELS).

## 5. Influenza straniera e altra iscrizione in un registro estero

Presentando la domanda, il proprietario dichiara che non sta nascondendo alcuna influenza straniera sull'imbarcazione e che l'iscrizione di quest'ultima in un registro pubblico estero non esiste né è stata richiesta o sarà richiesta.

## 6. Navigabilità limitata, attrezzatura e misurazione

La navigabilità limitata della piccola imbarcazione o dell'imbarcazione costiera deve essere dimostrata all'USNM. A questo scopo, il modulo corrispondente (certificato di sicurezza per la richiesta dell'attestazione di bandiera o certificato di sicurezza per la proroga dell'attestazione di bandiera disponibili sul sito Internet dell'USNM) deve essere compilato rispettivamente confermato dal proprietario e da un esperto indipendente.

In alternativa, può essere presentato un certificato di collaudo di una società di classificazione riconosciuta dall'USNM. **Questo è obbligatorio per le navi con una stazza lorda pari o superiore a 150 GT.** In casi eccezionali l'USNM richiede un collaudo effettuato da una società di classificazione riconosciuta anche per navi con una stazza inferiore a 150 GT. L'elenco delle società di classificazione riconosciute dall'USNM è disponibile sul sito web dell'USNM.

Per le piccole imbarcazioni e le imbarcazioni costiere, le prescrizioni in materia di attrezzatura dei Paesi e delle categorie corrispondenti sono vincolanti. Occorre portare con sé almeno l'attrezzatura minima prevista dalla legge federale sulla navigazione interna (art. 132 o allegato 15 dell'ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere; RS 747.201.1).

Per le piccole imbarcazioni e le imbarcazioni costiere **naviganti in mare** con una lunghezza complessiva pari o superiore a 24 metri dev'essere presentato all'USNM un certificato di stazza emesso conformemente alle norme internazionali. La lunghezza complessiva è definita secondo la Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi (Tonnage Convention; art. 2 n. 8)<sup>1</sup>.

La misurazione della nave secondo le norme internazionali con l'emissione di un certificato di misurazione è offerta da tutte le società di classificazione riconosciute dall'USNM così come da varie autorità portuali e marittime estere, tra cui l'Agenzia federale marittima e idrografica tedesca (<http://www.bsh.de>).

## 7. Attestazione di bandiera

Ogni modifica di un'informazione presente nell'attestazione di bandiera deve essere comunicata immediatamente all'USNM inviando l'attestazione stessa. Le modifiche all'attestazione di bandiera possono essere apportate solo dall'USNM. L'attestazione di bandiera non è trasferibile ad altri proprietari. Di conseguenza, in caso di cambiamenti di proprietà deve essere richiesta una nuova attestazione di bandiera.

## 8. Radio marittima

L'UFCOM del DATEC è responsabile della regolamentazione delle telecomunicazioni per la navigazione marittima sotto bandiera svizzera. Se un'imbarcazione è dotata di un'attrezzatura di trasmissione e/o ricezione appropriata (per esempio radio VHF, radar, AIS, EPIRB, ecc.), deve essere presentata una domanda di concessione o di una Ship Station License oppure una domanda di assegnazione di un'identificazione radio marittima (indicativo di chiamata, MMSI o Atis) (cfr. anche

---

<sup>1</sup> Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969 (RS 0.747.305.412).

<https://www.bakom.admin.ch/> => Frequenze e antenne => Utilizzo delle frequenze con o senza concessioni => Radiocomunicazione marittima).

## 9. IVA e sdoganamento

Informazioni e dettagli sulle disposizioni doganali e sull'imposta (sul valore aggiunto) applicabili alle piccole imbarcazioni e alle imbarcazioni costiere, sulle procedure di sdoganamento eccetera possono essere ottenuti dalle competenti autorità e rappresentanze doganali svizzere ed estere.

## 10. Costi

I costi per un primo o un nuovo rilascio di un'attestazione di bandiera sono di 600.00 CHF (esame di tutti i documenti, rilascio dell'attestazione di bandiera valida per tre anni) più le spese di spedizione.

I costi per la proroga dell'attestazione di bandiera sono di 100.00 CHF all'anno. L'attestazione di bandiera può essere rinnovata per un massimo di tre anni alla volta (= 300.00 CHF).

## 11. Presentazione della domanda e tempi di elaborazione

Le domande per il rilascio o la proroga dell'attestazione di bandiera devono essere presentate elettronicamente tramite il sito [www.smno-mares.eda.admin.ch](http://www.smno-mares.eda.admin.ch). A tal fine è necessario creare un account. Le istruzioni in proposito sono disponibili sul sito web dell'USNM ([Servizi online dell'USNM](#)).

Le domande presentate via e-mail non possono essere prese in considerazione. Le domande incomplete non saranno elaborate o saranno respinte. Il tempo di elaborazione regolare è di circa due settimane.

**Allegati necessari per la domanda** (art. 5 segg. dell'ordinanza sugli yacht; RS 747.321.7):

- 1) attestato dell'assicurazione di responsabilità civile
- 2) indicazioni tecniche relative alla piccola imbarcazione o all'imbarcazione costiera e conferma della navigabilità limitata per le acque interne e/o le acque costiere con presentazione di una licenza di navigazione cantonale valida, di un certificato di sicurezza estero oppure:
  - a. per un primo o un nuovo rilascio di un'attestazione di bandiera:  
modulo «Certificato di sicurezza per la richiesta dell'attestazione di bandiera»
  - b. per la domanda di proroga di un'attestazione di bandiera già esistente e valida:  
modulo «Certificato di sicurezza per la proroga dell'attestazione di bandiera»

Inoltre, solo per un primo o un nuovo rilascio di un'attestazione di bandiera o nel caso fossero cambiati i rapporti di proprietà:

- 3) copie dei passaporti svizzeri o delle carte d'identità svizzere (recto e verso) o dei permessi di dimora svizzeri
- 4) indirizzo di domicilio, telefono e e-mail di tutti i proprietari
- 5) giustificativi di proprietà (contratti di vendita, fatture e ricevute di pagamento, dichiarazioni di eredità o di donazioni ecc.)
- 6) per le persone con doppia cittadinanza: certificato/i di domicilio
- 7) se l'imbarcazione è o era iscritta in un altro registro: conferma di cancellazione dal registro estero
- 8) solo in caso di comproprietà: modulo «Comproprietà e potere di rappresentanza»
- 9) Solo quando i proprietari sono un'associazione: statuti dell'associazione, estratto del registro di commercio, lista degli organi e dei membri dell'associazione con indicazione della loro nazionalità e dei loro indirizzi di domicilio